



# Focus semestrale sul Diritto Societario

Aggiornamenti su: Giurisprudenza, Prassi, Dottrina

6 febbraio 2023, Patrizia Ronchi I.C.N. spa



# IMPOSTAZIONE DELLA RASSEGNA: riepilogo

## ◆ LE SOCIETA' COOPERATIVE

- giurisprudenza: Corte Costituzionale, Cassazione civile, Corti di merito
- dottrina (riviste): Contratto e Impresa, Giurisprudenza Italiana, I contratti, Il Fallimento, Il lavoro nella giurisprudenza, La nuova giurisprudenza civile, Le nuove leggi civili commentate, Le società, Notariato, Rivista di diritto civile
- prassi: Ministero sviluppo economico, Ministero lavoro, Consiglio Nazionale del Notariato, consiglio notarile Milano, consiglio notarile Firenze Pistoia Prato, consiglio notarile triveneto

## ◆ LE SPA E LE SRL

argomenti esaminati: a) GOVERNANCE: ASSEMBLEA, AMMINISTRAZIONE E CONTROLLI  
b) AZIONI, QUOTE, CAPITALE SOCIALE, STRUMENTI FINANZIARI

- giurisprudenza: Cassazione civile
- dottrina (riviste): Contratto e Impresa, Giurisprudenza Italiana, I contratti, Il Fallimento, La nuova giurisprudenza civile, Le nuove leggi civili commentate, Le società, Notariato, Rivista di diritto civile
- prassi: Consiglio Nazionale del notariato, consiglio notarile Milano, consiglio notarile Firenze Pistoia Prato, consiglio notarile triveneto

*Materie non trattate: diritto del lavoro, diritto tributario, diritto penale, diritto amministrativo [rinvio al focus dedicato], diritto fallimentare*

## Perché occuparsi di argomenti in materia di SPA ed SRL?

- 1) Articolo 2519 c.c. : «*Alle società cooperative, per quanto non previsto dal presente titolo, si applicano in quanto compatibili le disposizioni sulla società per azioni. L'atto costitutivo può prevedere che trovino applicazione, in quanto compatibili, le norme sulla società a responsabilità limitata nelle cooperative con un numero di soci cooperatori inferiore a venti ovvero con un attivo dello stato patrimoniale non superiore ad un milione di euro*».
- 2) Articolo 2361 c.c. : «*L'assunzione di partecipazioni in altre imprese, anche se prevista genericamente nello statuto, non è consentita, se per la misura e per l'oggetto della partecipazione ne risulta sostanzialmente modificato l'oggetto sociale determinato dallo statuto*».
- 3) Art. 27-quinquies D.Lcgs. N. 1577/1947: «*Le società cooperative e loro consorzi possono costituire ed essere soci di società per azioni o a responsabilità limitata*».

# LE SOCIETA' COOPERATIVE



# Suppressione clausole mutualistiche e obbligo di devoluzione

## Corte Cassazione, sentenza n. 23602 del 28 luglio 2022

Nel caso di modificazione o soppressione delle clausole mutualistiche di cui all'articolo 2514 c.c., la società cooperativa non è tenuta alla devoluzione del patrimonio effettivo (dedotti il capitale versato e rivalutato ed i dividendi non ancora distribuiti) ai fondi mutualistici.

L'articolo 2545octies c.c. prevede in questo caso solo l'obbligo per gli amministratori di redigere apposito bilancio al fine di determinare il valore effettivo dell'attivo patrimoniale da imputare alle riserve indivisibili.

L'obbligo di devoluzione sussiste solo, ai sensi dell'articolo 2545undecies c.c., nel caso la società cooperativa deliberi la propria trasformazione in una società del tipo previsto dal Titolo V del codice civile.

—————> G. Bonfante, *La soppressione delle clausole mutualistiche e il presunto obbligo di devoluzione*, *Le Società*, 2022, 11, 1231

# Revisione legale nei gruppi cooperative paritetici

## Tribunale di Venezia, sentenza 29 novembre 2022

L'articolo 10 quinquies del D.Lgs n. 39/2010 disciplina la revisione legale dei gruppi societari: è revisore del gruppo» il revisore legale o la società di revisione legale incaricati della revisione legale dei conti consolidati.

Dispone l'articolo 4 del D.M. n. 261 del 2012 che «Costituiscono giusta causa di revoca: a) il cambio del soggetto che, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, esercita il controllo della società assoggettata a revisione, salvo che il trasferimento del controllo sia avvenuto nell'ambito del medesimo gruppo; ... e) il riallineamento della durata dell'incarico a quello della società capogruppo dell'ente di interesse pubblico appartenente al medesimo gruppo»

Nel caso di specie, la revoca dell'incarico di revisione legale dei conti era stata deliberata da un Banca di Credito Cooperativo in conseguenza della costituzione e sua adesione al Gruppo Bancario previsto dall'art. 37 bis , comma 2 bis, n. 2 del TUB.

La revoca è ritenuta legittima ai sensi del D.M. n. 261 del 2012 in considerazione della sussistenza di una situazione di controllo ex articolo 2359 c.c.

*«La società capogruppo del Gruppo Bancario può essere qualificata come soggetto che detiene il controllo ai sensi dell'art. 2359 cod. civ. L'art. 37 bis. lett. a), del TUB stabilisce espressamente che la capogruppo esercita, sulle società affiliate, un'attività di direzione e coordinamento del contratto di coesione, meglio disciplinato da punto 3) della medesima norma, che deve assicurare l'esistenza di una situazione di controllo come definito dai principi contabili internazionali adottati dall'unione europea. Si tratta di un controllo di natura contrattuale che può essere ricondotto all'art. 2359 n. 3 cod. civ.*

*Ed invero il contratto di coesione attribuisce, alla società capogruppo, di significativi poteri di direttiva, espressamente denominati di direzione e coordinamento ( art. 37 bis, n. 3, lett. a), e che includono, tra l'altro, l'individuazione degli indirizzi strategici e degli obiettivi operativi del gruppo, ed altresì i casi in cui la capogruppo può nominare, opporsi alla nomina o revocare uno o più componenti degli organi di amministrazione e di controllo.*

*Si tratta quindi di poteri che consentono alla società capogruppo di esercitare un'influenza dominante ai sensi dell'art. 2359 cod. civ.»*

# COOPERATIVE EDILIZIE DI ABITAZIONE- aggiornamenti

## Natura ed effetti dell'atto di prenotazione di alloggio

**Tribunale di Milano, Sentenza del 2 novembre 2022**

Equivalenza dell'atto di prenotazione dell'alloggio, sottoscritto dal socio di cooperativa edilizia di abitazione, al contratto preliminare di compravendita avente ad oggetto un immobile ai fini dell'esperibilità dell'azione di esecuzione in forma specifica dell'obbligo a concludere il contratto ex articolo 2932 c.c. (=assegnazione definitiva della proprietà o godimento dell'alloggio).

—————> conformi: Cass. n. 23514/16 e n. 4649/80

## Ampliamento dell'oggetto sociale

**nuovo comma 1-bis nell'art. 13 Legge n. 59/1992 (Albo nazionale delle società cooperative edilizie di abitazione e dei loro consorzi)**

Si considerano cooperative edilizie di abitazione le società cooperative costituite ai sensi degli artt. 2511 ss. c.c. che hanno come scopo mutualistico ed oggetto sociale (cioè attività) principale la realizzazione e l'assegnazione ai soci di alloggi in proprietà, in godimento ovvero in locazione, nonché, in via accessoria o strumentale, attività o servizi, anche di interesse collettivo, svolti secondo i principi della mutualità cooperativa e senza fini di speculazione privata, a favore dei soci, dei loro familiari nonché di soggetti terzi, connessi direttamente all'oggetto sociale principale e, comunque, sempre riconducibili all'attività caratteristica delle cooperative di abitazione.

Fonte: Immobili e proprietà, 2022, 8-9, 497 a cura di Gianfranco Visconti

# CATEGORIE DI SOCI COOPERATORI E PRINCIPIO DI PARITA' DI TRATTAMENTO

Tribunale Napoli Sez. spec. in materia di imprese, 06/04/2022

E' legittima la clausola dello statuto di una cooperativa che preveda distinte categorie di soci (*in funzione dei diversi interessi mutualistici vantati*) a condizione che:

- Non vi siano disparità di trattamento nel procedimento di ammissione
- Non vi siano disparità di trattamento nell'accesso allo scambio mutualistico

La parità di trattamento va dunque intesa in senso «sostanziale» e non «formale»

Società, 2022, 7, 860, Emiliana Cicutelli



# COOPERATIVE AUTORIZZATE ALLA SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO: IL RUOLO DEI FONDI MUTUALISTICI

Articolo 5 D.Lgs n. 276 del 2003

Per l'esercizio delle attività di somministrazione di lavoro, oltre ai requisiti di cui al comma 1, è richiesta: ... e) nel caso di cooperative di produzione e lavoro, oltre ai requisiti indicati al comma 1 e nel presente comma 2, la presenza di almeno sessanta soci e tra di essi, come socio sovventore, almeno un fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui agli articoli 11 e 12 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, e successive modificazioni

CORTE COSTITUZIONALE sentenza n. 150/2022

La norma censurata – nell'imporre alle cooperative di produzione e lavoro che svolgono attività di somministrazione di manodopera la presenza, nella compagine sociale, di un socio sovventore costituito da un fondo mutualistico – mira a realizzare un obiettivo generale di tutela dei lavoratori e in particolare, in una fattispecie di «dissociazione tra datore di lavoro e fruitore della prestazione di lavoro», a garantire quei «particolari controlli e garanzie» richiesti da questa Corte per «prevenire il rischio che l'imputazione del rapporto a persona diversa dall'effettivo utilizzatore si presti a forme di elusione delle tutele del lavoratore» (sentenza n. 250 del 2021).Così facendo, il legislatore ha compiuto un bilanciamento ragionevole tra la libertà di iniziativa economica delle agenzie per il lavoro che svolgono attività di somministrazione di manodopera in forma cooperativa ed altre utilità sociali.

—————> Fonte: Società, 2022, 12, 1349 a cura di Antonio Fici

# NOZIONE DI "INTERESSE SOCIALE" E DI "PARTICOLARE INTERESSE SOCIALE"

Ministero Lavoro, nota 4 agosto 2022, interpretazione articolo 5 D.Lgs n. 117/17

*Si considerano di interesse generale, se svolte in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, le attività aventi ad oggetto:*

*.... d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di **interesse sociale** con finalità educativa;*

*.... h) ricerca scientifica di **particolare interesse sociale**;*

*.... i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di **interesse sociale**, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;*

*... k) organizzazione e gestione di attività turistiche di **interesse sociale**, culturale o religioso;...*

Si vedano le corrispondenti attività di interesse generale richiamate nell'articolo 2 del D.Lgs n. 112 del 2017



# GOVERNANCE: ASSEMBLEA, AMMINISTRAZIONE E CONTROLLI



## Funzionamento dell'assemblea e diritti dei soci

- ◆ Il potere dei soci di richiedere al consiglio di amministrazione la convocazione dell'assemblea dei soci: limiti e condizioni- Società, 2022, 7, 845 a cura di Ludovico Bettoni
- ◆ La convocazione dell'assemblea mediante mezzi di telecomunicazioni dopo la fine del periodo emergenziale: Notariato, 2022, 4, 313 a cura di Federico Magliulo
- ◆ Principali approdi giurisprudenziali in materia di patti parasociali in merito a natura e forma dei patti, ad oggetto e causa, alle parti, all'efficacia reale ed ai rimedi processuali attivabili nel caso di inadempimento ed alla disciplina sulla durata (con richiamo dei casi di durata indeterminata, determinata o variabile degli stessi). - Società, 2022, 11, 1217 a cura di Vincenzo Donativi
- ◆ Diritto di recesso del socio nel caso di società contratta a tempo indeterminato: il caso della durata superiore al millennio - Società, 2022, 10, 1121 a cura di Oreste Cagnasso
- ◆ Posizione di controllo e potere di direzione e coordinamento: differenze ai fini dei rimedi esperibili nel caso il danno alla società controllata consegua ad una delibera assembleare-Società, 2022, 10, 1128 a cura di Andrea Bartalena

## Il consiglio di amministrazione ed i controlli interni

- ◆ l'obbligo di predisporre adeguati assetti organizzativi in funzione preventiva della crisi: Fallimento, 2022, 10, 1185 a cura di Alberto Guiotto
- ◆ Rimedi per i contratti conclusi dall'amministratore delegato in conflitto di interessi: Giur. It. 2022, 11, 2430 a cura di Angelo Bertolotti
- ◆ L'elezione del consiglio di amministrazione: la lista predisposta dal consiglio uscente, Riv. Dir. Civ. 2022, 4, 745 a cura di Giulia Ballerini
- ◆ Potere di controllo dei soci nella s.r.l.: Giur. It. 2022, 11, 2433 a cura di Elena Fregonara
- ◆ Doveri dei sindaci ed effetti delle loro dimissioni: Giur. It., 2022, 8-9, 1893 a cura di Angelo Bertolotti



## OPERAZIONI SUL CAPITALE SOCIALE E FINANZIAMENTI SOCI

- Aumento di capitale sociale nella srl e casi di offerta di sottoscrizione a terzi: *Notariato*, 2022, 4, 337 a cura di Chiara Cussigh
- Riduzione del capitale sociale per perdite: orizzonte temporale per la relativa delibera assembleare e conseguenze del ritardo- *Società*, 2022, 8-9, 973 a cura di Caterina Pasquariello
- Limiti e condizioni al divieto di trasferimento della partecipazione sociale nelle SPA: *Notariato*, 2022, 5, 433, a cura di Annamaria Dentamaro
- Sorte della postergazione legale del finanziamento soci nel caso di perdita della qualità di socio e di superamento dello squilibrio patrimoniale: *Giur. It*, 2022, 10, 2037 a cura di F. A. Genovese



# DISCIPLINA LEGALE E CONVENZIONALE DELL'ASSEMBLEA DEGLI OBBLIGAZIONISTI

Disciplina legale e disciplina convenzionale dell'assemblea degli obbligazionisti

La competenza dell'assemblea degli obbligazionisti nel deliberare sulle «modificazioni delle condizioni di prestito»: limiti e spazi per l'autonomia statutaria

Società, 2022, 4, 452 a cura di Ilaria Capelli

## CATEGORIE DI AZIONI NELLA SOCIETA' BENEFIT

*Sono «società benefit» quelle che nell'esercizio di una attività economica, oltre allo scopo di dividerne gli utili, perseguono una o più finalità di beneficio comune e operano in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse (legge 208/15 articolo 1 comma 376 e ss.)*

### DUALITA' DI SCOPO NELLE SOCIETA' BENEFITI: SCOPO LUCRATIVO E SCOPO DI BENEFICIO COMUNE

### LA POSSIBILE CONTRAPPOSIZIONE DI INTERESSI (DI LUCRO E DI BENEFICIO COMUNE) TRA I SOCI

### *CATEGORIE DI AZIONI E DIVERSIFICAZIONE DEI DIRITTI (AMMINISTRATIVI E PATRIMONIALI) IN FUNZIONE DEGLI INTERESSI PERSEGUITI DAI SOCI*

Chiara Picciau, *Categorie di azioni e apertura al mercato nelle società benefit*, in *Nuove leggi civ. comm.* 2022, 4, 917